

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 13/12/2019, n. 13094

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO LUIGI, che ha concluso chiedendo

l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore presente, AVV. GIOVANNI ANNUNZIATA, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 21.06.2019, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza 14.09.2017 del tribunale di Vallo della Lucania, appellata dal C., medico pranoterapeuta, che lo aveva condannato alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni quantificati in Euro 10.000 in favore della parte civile costituita, in quanto ritenuto colpevole di due episodi di violenza sessuale consumata, commessa ai danni di una giovane paziente, fatti tra loro riconosciuti come avvinti dal vincolo della continuazione ed aggravati dall'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera e della qualità di medico che aveva in cura la giovane nonché di aver approfittato delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della p.o., riconoscendogli peraltro le attenuanti generiche equivalenti alle predette aggravanti, in relazione a fatti commessi il (OMISSIS).

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando sei motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e correlato vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione all'art. 603 c.p.p., con particolare riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale qualificata dalla Corte come richiesta formulata ex art. 603 c.p.p., comma 1 e mancato esperimento del potere di rinnovazione d'ufficio.

In sintesi, la difesa lamenta il fatto che il giudice, violando i principi giurisprudenziali in virtù dei quali i saperi di scienze diverse devono servire ad arricchire le conoscenze dell'operatore ma non vincolarlo, non ha verificato tali accertamenti tecnici, ma vi ha aderito apoditticamente. Al contrario, per la difesa sarebbe stato necessario che il giudice avesse affidato la specificità del caso concreto ad una sintesi critica, a maggior ragione se, come nel caso di specie, la mancanza di contrapposizione di tesi è determinata dalla simbiotica aderenza del giudicante al concetto di medicina tradizionale. Si sottolinea poi

che la giurisprudenza di legittimità considera il potere d'integrazione probatoria d'ufficio residuale e da utilizzare solo ove assolutamente necessario per integrare l'istruzione dibattimentale, ma ha al contempo escluso qualsiasi tipo di limitazione all'assunzione di nuove prove, avendo il processo la finalità di pervenire alla verità. Infatti, se le informazioni probatorie sono ampie è più probabile che la sentenza risulti equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti. In questo senso la sentenza finisce con il contravvenire alla volontà del legislatore nella parte in cui i giudici non utilizzano il loro potere ex officio anche laddove l'inerzia delle parti abbia trascurato di porre in rilievo fatti di prova determinanti ai fini della decisione. Nel caso in esame la decisione circa la non necessità della perizia, motivata in base al fatto che non si aveva una contrapposizione di tesi, appare per la difesa non sufficiente e suscettibile di essere sottoposta a sindacato di legittimità in quanto l'accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale è subordinato alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che essa sia decisiva. Nel caso, inoltre, di compresenza di elementi di natura tecnico scientifica di segno opposto, il giudice dispone di uno strumento privilegiato da esperirsi ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze, questo per evitare una presa di posizione scientifica disancorata da qualsiasi presupposto logico. Nel caso in esame, la Corte ritiene risolutive ai fini della mancata rinnovazione istruttoria, considerazioni estranee agli elementi tecnici, ed invero si riferisce alla sfera psicologica della persona offesa e non alla necessaria definizione di atto medico salvavita. Del resto per decidere la rinnovazione del dibattimento il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova considerando la sua decisività e non la verosimiglianza: infatti si tratta di un giudizio di fatto non formulabile a priori ma solo dopo il confronto tra tutti gli elementi di valutazione.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione al combinato disposto di cui all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla valutazione della prova in uno alle prospettazioni difensive poste a prova contraria.

In sintesi, si osserva come, nonostante le norme del c.p.p. prevedano che ogni passaggio argomentativo del fatto probatorio al fatto da provare principale o secondario sia giustificato dal giudice, la motivazione in esame appare caratterizzata da numerose lacune logiche e ricostruttive. Infatti, la motivazione non effettua il necessario riferimento comparativo e non considera le conclusioni proposte dalla difesa di chiara matrice assolutoria e pertanto non è presente un giudizio logico capace di resistere al vaglio di legittimità (sul punto viene citata Cass., Sez. V, n. 32619/2014). Infatti la Corte non è in grado di superare due decisive argomentazioni difensive. In primo luogo, la difesa si riferisce alla modalità espositiva intrapresa dal giudice di appello che risulta ricognitiva delle fonti già acquisite senza dar conto dell'insufficienza del valore probatorio segnalato in ordine alle deposizioni dei testi T. e S. quali fonti de relato che non sarebbero suscettibili di incidere sul giudizio di attendibilità perchè affette da circolarità del riscontro. In secondo luogo, la Corte incorre in una contraddizione motivazionale nella parte in cui ritiene che la testimone della violenza non risulti attendibile in virtù del legame intercorso con l'imputato e la considera pertanto estranea alle vicende. In realtà, la difesa sottolinea che la donna appare l'unica fonte diretta di conoscenza dei fatti non solo rispetto alle versioni dell'imputato e della persona offesa ma anche di quelle de relato e che il giudizio di parzialità della donna appare suscettibile di estendersi anche ai due testi escussi in quanto amici, vicini e legati. Inoltre, la difesa scorge un ulteriore profilo problematico che consiste nel fatto che la Corte tralascia la circostanza che il dottor D.M. nel riferire la sua esperienza di paziente conferma l'esistenza della manovra salvavita contestata quale atto medico non convenzionale e evidenza che la sua esperienza era stata meno grave rispetto a quella della persona offesa, tratto differenziale interpretato dal giudice come elemento posto a carico dell'imputato nonostante l'esistenza di una giustificazione ontologica del fatto stesso. Inoltre, per la difesa la motivazione appare insufficiente con riguardo all'episodio presuntivamente verificatosi (OMISSIS), dal momento che il giudice ancora il suo convincimento esclusivamente alla registrazione contestata valorizzando le dichiarazioni rese in sede di dibattimento dall'imputato che si è limitato a ammettere l'esistenza della conversazione. Quanto poi all'elemento soggettivo, la prova viene argomentata attraverso il mero richiamo alla testimonianza della persona offesa e al contenuto della suddetta

conversazione telefonica. Per quanto riguarda il dolo generico del reato in esame, però, la giurisprudenza ritiene irrilevante la finalità dell'agente di soddisfare il proprio istinto sessuale, ma sostiene che gli atti di invasione dell'altrui sfera sessuale debbano dimostrare l'istinto sessuale dell'agente (sul punto viene citata Cass., Sez. III, n. 1405/2000). La Corte in particolare trascura l'unico atto accertato che consiste nello scopo terapeutico dell'atto peraltro dichiaratamente affermato in sede dibattimentale.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al combinato disposto di cui all'art. 609 bis cpv c.p. e art. 61 c.p., n. 11.

In sintesi, la difesa sottolinea, per quel che riguarda la circostanza prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, che la Corte territoriale si è basata su un criterio presuntivo sconfessato dalle risultanze dibattimentali emerse in relazione alla condotta assunta dalla persona offesa in occasione della registrazione della telefonata dei giorni successivi. La vittima viene infatti descritta come un soggetto vulnerabile e condizionabile tanto da raggiungere la consapevolezza della indebita invasione della sua sfera sessuale solo dopo aver interagito con l'amico e non si considera la sua comprovata scaltrezza, dimostrata sia in occasione della raggiunta determinazione a confezionare una prova, sia durante la conversazione nella quale giustifica la sua assenza attraverso il ricorso ad un pretesto grave e ben dettagliato. Tale condizione di inferiorità si infrange poi sulla raggiunta prova del raggiungimento del consenso da parte della persona offesa a sottoporsi alle terapie alternative prima e dopo l'evento verificatosi il (OMISSIS). La Corte del resto motiva la condotta induttiva valorizzando solamente il differenziale di potere collegato alla condizione fisica e non considera la personalità della ragazza. Quanto alla seconda circostanza aggravante, infine, si sottolinea che è presente una mera formula di stile, insufficiente ad integrare gli estremi di ammissibilità della circostanza.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata specificazione dei motivi che hanno ritenuto univoca l'interpretazione del testo oggetto di registrazione in uno alla illogicità dei motivi addotti a sostegno della utilizzabilità del dato probatorio, nonché quanto all'assenza di perizia ex art. 603 c.p.p., comma 3.

In sintesi, la difesa censura la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui, pur nella comprovata insussistenza della verifica circa la presenza di eventuali manipolazioni, non ha evidenziato alcuna esigenza di verifica del contenuto della conversazione in esame facendo ricorso a quei poteri di integrazione probatoria che avrebbero consentito l'elaborazione di un giudizio di colpevolezza più completo. Infatti, si tratta di una fonte derivata in quanto la prova è costituita dalla trascrizione di una conversazione registrata mediante un'applicazione del cellulare e poi trasferita sul supporto pen drive e, pertanto, i giudici avrebbero dovuto esplorare il tema di veridicità della stessa. In altre parole, il giudice avrebbe dovuto motivare circa il dubbio ragionevole che la registrazione fosse stata utilizzata per valorizzare parti del discorso estrapolate e che l'operatore ne abbia sottratto altre, tanto più che la Corte non considera l'interesse dell'operatore alla eventuale manipolazione e equipara tale registrazione trascritta ad una neutra utilizzabilità del dato probatorio documentale.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, violazione di legge e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 133 c.p. in materia di commisurazione della pena edittale in uno al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

In sintesi, la difesa lamenta il fatto che la Corte, nella sua succinta motivazione, non dà conto del percorso argomentativo seguito, sia in ordine alla confermata equivalenza tra le circostanze, sia in ordine al riconoscimento di un aumento eccessivo per la continuazione tra gli episodi. L'operazione di determinazione della pena, invero, si è risolta nella formulazione di un calcolo aritmetico svincolato dai parametri legali e dagli obblighi motivazionali. Questi ultimi, del resto, sono richiesti dalla giurisprudenza che ha esemplificato i presupposti applicativi dell'art. 133 c.p. che deve indirizzare nell'esercizio del potere discrezionale sulla base dei parametri oggettivi legati alla gravità del fatto e

soggettivi. Nel caso di specie, del resto, i giudici non danno alcun atto dell'atteggiamento del dottor C. nel fornire la ricostruzione dei fatti e della sua volontà di sottoporsi ad ampio e penetrante esame, nonchè del suo stato di incensuratezza.

2.6. Deduce, con il sesto motivo, violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile nonchè il risarcimento del danno in favore della parte costituita con beneficio della quantificazione del suddetto danno.

In sintesi, la difesa ritiene apparente la motivazione della Corte sul punto, nonostante la liquidazione del danno morale sia affidata ad apprezzamenti discrezionali e equitativi del giudice di merito il quale ha il dovere di dare conto in motivazione delle circostanze considerate e dell'iter logico seguito (sul punto, si richiama Cass., Sez. IV, n. 18099/2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.

6. Ed invero, quanto al primo motivo (con cui si svolgono censure in relazione all'art. 603 c.p.p., con particolare riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale qualificata dalla Corte come richiesta formulata ex art. 603 c.p.p., comma 1 e mancato esperimento del potere di rinnovazione d'ufficio), deve anzitutto ricordarsi che la rinnovazione in grado di appello è un istituto di carattere eccezionale dal momento che vige la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. Tale potere non è quindi obbligatorio neppure quando è stata avanzata una specifica richiesta da parte della difesa ma è subordinato alla rigorosa condizione che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Nel caso di specie, i giudici di merito ritengono che l'istruzione abbia offerto un quadro chiaro e lineare che non necessita di alcun approfondimento. Sottolineano inoltre che non esistono due tesi contrapposte poichè la difesa non ha espletato alcuna consulenza di parte e che una perizia non risulta in alcun modo necessaria: infatti considerano che non è un elemento dirimente la verifica del fatto che l'imputato abbia agito in applicazione dei criteri di medicina alternativa e che abbia rispettato un protocollo di tale branca, essendo invece centrale l'invasione nella sfera intima della ragazza mediante approfittamento.

Il motivo pertanto deve essere considerato inammissibile.

A tal proposito, da ultimo, merita di essere puntualizzato che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione

del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (così Cass., Sez. 6, sentenza n. 48093 del 10/10/2018).

Per quanto attiene nello specifico al caso in esame, è opportuno considerare che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può anzitutto costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Infatti la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. Al contrario, il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. La perizia pertanto è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa alla discrezionalità del giudice, pertanto il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile, costituendo un giudizio di fatto che, se congruamente motivato, è insindacabile in Cassazione (Così Cass., Sez. 4, sentenza n. 4981 del 05/12/2003; Cass., Sez. 4, sentenza n. 14130 del 22/01/2007; Cass., Sez. 6, sentenza n. 43526 del 03/10/2012; Cass., Sez. 4, sentenza n. 7444 del 17/01/2013).

E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, con conseguente inammissibilità del motivo.

7. Quanto al secondo motivo (con cui si deduce il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla valutazione della prova in uno alle prospettazioni difensive poste a prova contraria), la Corte territoriale risponde puntualmente e con motivazione immune dai denunciati vizi argomentativi alle doglianze difensive. Ed invero sottolinea che le deposizioni dei testimoni adottati nell'interesse dell'imputato non inficiano la bontà dei racconti in quanto tutti si sono soffermati sul tipo di pratiche poste in essere e hanno escluso le molestie. In secondo luogo, ritiene non attendibile la N. in quanto persona molto vicina al ricorrente e a lui legata e ininfluenza, dato il chiaro quadro probatorio, appare la deposizione resa dal dottor D.M., citato come testimone e che quindi non doveva dare pareri o giudizi, che ha riferito di aver avuto un abbassamento pressorio a seguito dell'idrocolon-terapia e che il medico gli aveva inserito la sua saliva nella bocca, ma che non aveva eseguito nè massaggi circolatori nè lo aveva toccato nelle parti intime, dimostrando quindi che il ricorrente aveva tenuto un comportamento diverso da quello tenuto in questo procedimento.

Sul punto è sufficiente ricordare che il giudizio circa l'attendibilità dei testimoni, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.

Per quanto infine attiene all'elemento soggettivo, la Corte d'appello sottolinea che è sufficiente il dolo che consiste nella volontà e coscienza di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima, elementi che risultano chiari dal racconto della persona offesa e dalla conversazione telefonica.

La motivazione appare dunque completa e logica e non suscettibile di censure, pertanto il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Del resto, in tema di reati sessuali, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, mentre l'eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell'agente non esclude la connotazione sessuale dell'azione (Così Cass., Sez. 3, sentenza n. 20459 del 24/01/2019; Cass., Sez. 3, sentenza n. 3648 del 03/10/2017).

Pare dunque evidente dal tenore complessivo del motivo di doglianza come la difesa del ricorrente, più che prospettare reali vizi della sentenza, ponga in essere un malcelato tentativo di trascinare sul terreno "del fatto" questa Corte di legittimità, dimenticando tuttavia che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla

Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783);

8. Quanto, poi, al terzo motivo (con cui si formula una doglianza di vizio motivazionale in relazione al combinato disposto di cui all'art. 609 bis c.p. cpv e art. 61 c.p., n. 11), è sufficiente rilevare come, per quanto riguarda la condizione di inferiorità della vittima, la Corte territoriale la ritiene sussistente in considerazione della particolare fragilità e nella dipendenza che si era instaurata nei confronti del medico, dimostrata anche dalla telefonata che la giovane ha effettuato dopo il secondo episodio nei confronti di un suo amico durante la quale acquisì la consapevolezza di aver subito una condotta di indebita invasione nella sua sfera intima e decise di parlare con la madre e la psicologa.

Sul punto, i giudici citano anche alcune sentenze di questa Corte in cui viene espressamente spiegato che l'induzione si realizza in un'opera spesso sottile di persuasione o subdola e che l'abuso si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che versa in uno stato di difficoltà e viene ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento dell'altrui sessualità. Del resto, la Corte territoriale sottolinea che la condizione di inferiorità non implica necessariamente una situazione di patologia mentale, ma può essere sufficiente una situazione che elida in parte la capacità della vittima di esprimere un valido consenso.

Sul punto, effettivamente, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, sentenza n. 38261 del 20/09/2007) afferma che, in tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa (in motivazione questa Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che siffatte situazioni psichiche devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacità della vittima di esprimere un valido consenso, sì da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente). L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, quindi, consiste nel doloso sfruttamento di tale menomazione della vittima per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (sul tema Cass., Sez. 3, sentenza n. 20766 del 14/04/2010).

8.1. Quanto, poi, all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, nella sentenza impugnata (pag. 12) i giudici di appello giustificano la sussistenza dell'aggravante in esame, richiamando la sentenza di questa Corte che ha affermato il principio per cui la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61 c.p., n. 11 è compatibile con il reato di violenza sessuale in quanto la condotta di abuso di autorità, contemplata dall'art. 609 bis c.p., non è ricompresa nella predetta aggravante (Sez. 3, n. 14837 del 04/03/2010 - dep. 16/04/2010, Cardinali, Rv. 246819 che, in una fattispecie, analoga alla presente, di violenza sessuale commessa da un medico ai danni di una paziente, ha ritenuto corretta la configurabilità dell'aggravante per aver il reo approfittato della fiducia della vittima in virtù del rapporto professionale che li legava).

E, sul punto, i giudici di appello puntualizzano che, nel caso di specie, l'attuale ricorrente aveva approfittato della vittima proprio in virtù del rapporto professionale che li legava. Anche tale motivo è dunque inammissibile.

9. Anche il quarto motivo (con cui si svolgono censure di vizio motivazionale in relazione alla mancata specificazione dei motivi che hanno ritenuto univoca l'interpretazione del testo oggetto di registrazione in uno alla illogicità dei motivi addotti a sostegno della utilizzabilità del dato probatorio, nonché quanto all'assenza di perizia ex art. 603 c.p.p., comma 3) non si sottrae al giudizio di inammissibilità. Orbene, sul punto è sufficiente

rilevare come la Corte d'appello sottolinei che la registrazione è stata interamente riportata e che ha un significato assolutamente univoco, dimostrando che il ricorrente ha posto in essere dei toccamenti nelle parti intime della ragazza. Tale conversazione per la difesa sarebbe sì utilizzabile, ma condizionatamente, stante l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la registrazione su WhatsApp costituisce una forma di memorizzazione del fatto storico che costituisce una prova documentale e la sua utilizzabilità è condizionata all'acquisizione del supporto telematico contenente la registrazione, dal momento che la trascrizione ha una mera funzione riproduttiva della prova principale (Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017 - dep. 25/10/2017, N, Rv. 271856). Sul punto, tuttavia, la Corte d'appello sottolinea che tale questione non solo non era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado al momento della richiesta di acquisizione del CD riprodotto la conversazione, ma che il principio di diritto dianzi affermato non risulta essere pertinente alla attuale vicenda processuale. Nel caso di specie, infatti, la ragazza ha registrato la conversazione dopo aver scaricato dal telefono un'applicazione e ha messo tale registrazione su una pen drive che ha consegnato ai carabinieri.

Peraltro, circostanza questa dirimente, la difesa del ricorrente si limita nel motivo a eccepire il vizio motivazionale senza tuttavia nemmeno indicare le ragioni per le quali la modalità di "riversamento" della registrazione così operata dalla p.o. non fosse genuina, né emergendo elementi in atti da cui poter inferire un intervento manipolatorio o comunque tendente ad alterarne il contenuto. Sul tema, è comunque opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione (Sul tema: Cass. Sez. 2, sentenza n. 50986 del 06/10/2016; Cass., Sez. 5, sentenza n. 4287 del 29/09/2015).

Pertanto tale prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, è pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità, valutazione del resto operata nel caso di specie (in questo senso: Cass., Sez. 6, sentenza n. 31342 del 16/03/2011). Pertanto anche tale motivo deve essere considerato inammissibile.

10. Il quinto motivo (con cui si svolgono doglianze di vizio motivazionale in relazione all'art. 133 c.p. in materia di commisurazione della pena edittale in uno al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) presta parimenti il fianco al giudizio di inammissibilità. La Corte di appello ha infatti ritenuto congrua e proporzionata la pena che è stata individuata nel minimo edittale, operando un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate circostanze aggravanti. Del resto, la Corte d'appello sottolinea che l'aumento per il vincolo della continuazione, riconosciuto per il fatto che si tratta di due episodi distinti e autonomi che hanno leso il bene giuridico, è molto contenuto ed invero è pari a sei mesi ed appare pertanto congruo. A tal proposito, è opportuno sottolineare che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (in questo senso: Cass., Sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013; Cass., Sez. 4, sentenza n. 46412 del 5/11/2015). In altre parole, la determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Al contrario nel caso in cui la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito (così Cass., Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017).

10.1. Insindacabile, è, poi, il giudizio di equivalenza operato dalla Corte territoriale che, sul punto, lo considera adeguato e proporzionato alle valutazioni relative sia alla personalità del reo che alla gravità dei fatti ai danni di una giovane donna, che a lui si era rivolta con

l'aspettativa di risolvere i problemi che le impedivano di condurre una vita sociale adeguata alla sua età.

Si tratta di motivazione che si sottrae alle censure svolte dal ricorrente, mostrando peraltro di fare buon governo del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013 - dep. 04/02/2014, Sulo e altro, Rv. 258874).

Ciò che è avvenuto nel caso di specie. Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

11. Quanto, infine, al sesto ed ultimo motivo (con cui si svolgono censure di violazione delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile nonché in tema di risarcimento del danno in favore della parte costituita con beneficio della quantificazione del suddetto danno), non si sottrae al giudizio di inammissibilità. Ed invero, lo stesso appare manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno chiarito le ragioni per cui sono pervenuti alla condanna alla somma di Euro diecimila per il risarcimento del danno morale che è inteso come la sofferenza subita dal soggetto a seguito, ad esempio, delle lesioni fisiche riportate. Gli stessi, infatti, condividendo il giudizio espresso sul punto dal primo giudice, si sono basati sulla giovane età della persona offesa, sullo sfruttamento del fattore sorpresa in ambito sanitario e sul grado di lesione della sfera della libertà sessuale e morale. Si tratta, anche in relazione a tale profilo, di motivazione che si sottrae alle doglianze difensive, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (così Cass., Sez. 6, sentenza n. 48086 del 12/09/2018).

In altre parole, la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (sul tema: Cass. Sez. 4, sentenza n. 18099 del 01/04/2015). E ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.

Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.

12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

13. Segue l'oscuramento dei dati attesa la natura dei reati per cui si è proceduto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020